

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

- 1.1 - È costituita l'associazione "**Veterinari Italiani Diplomati dei Colleges Europei**" (VIDiCE).
- 1.2 - La durata dell'associazione è illimitata.
- 1.3 - L'associazione ha sede legale in Milano, Viale Bianca Maria n.37.

Art. 2 – Finalità e Scopi sociali

- 2.1 - L'Associazione non ha fini di lucro e ha lo scopo di promuovere la figura e l'attività dei Veterinari Italiani membri dei Colleges Europei, in accordo e nel rispetto delle direttive dell'EBVS (European Board of Veterinary Specializations).
- 2.2 - Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l'Associazione si propone di:
- creare un sito web contenente informazioni concernenti gli associati e le loro attività professionali
 - pubblicare materiale informativo relativo alle diverse specialità veterinarie e ai relativi programmi di formazione
 - promuovere il riconoscimento dei Diplomi Veterinari Europei nelle sedi competenti
- 2.3 - L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, che siano a esse direttamente connesse o accessorie, per natura, a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
- 2.4 - L'associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.
- 2.5 - Al fine di svolgere le proprie attività, l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

Art. 3 - Aderenti all'associazione

- 3.1 - Sono aderenti dell'associazione tutti i Veterinari Italiani membri di un College Europeo che ne facciano richiesta e la cui domanda sia accolta dal Consiglio Direttivo.
- Ciascun aderente ha diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria relativamente a tutte le materie ed ordini del giorno di rispettiva competenza di esse.
- Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.
- 3.2 - Il numero degli aderenti è illimitato.
- 3.3 - Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri
- 3.4 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo

Statuto dell'Associazione.

3.4.1 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.

3.4.2 - Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari;
- per indegnità, che sarà sancita dall'Assemblea dei Soci;
- per decesso.

3.4.3 – L'ammissione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 4 - Diritti e doveri degli aderenti

4.1 - I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega (se in regola con il pagamento delle quote e dei contributi);
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento. Non è previsto alcun rimborso della quota associativa versata.

4.2 - Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare le quote sociali e il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Art. 5 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- da erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Organi sociali dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Comitato Scientifico (qualora nominato)

Può inoltre essere costituito il Collegio dei Revisori dei Conti;

Gli organi sociali e il collegio di controllo hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 7 - Assemblea degli associati

7.1 – L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati.

7.2 – L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

7.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

7.4 - La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria comprendono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- istituire il Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa.

7.5 - D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

7.6 - L'Assemblea straordinaria è convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

7.7 - L'avviso di convocazione è inviato individualmente agli aderenti, mediante messaggio di posta elettronica certificata almeno quindici giorni prima della data stabilita.

7.8 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

7.9 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono in ogni caso adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.10 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze specificatamente indicate nell'art. 14.

7.11 - Ciascun aderente può essere portatore al massimo di una delega.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

8.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da tre componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

8.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente ove non siano già stati nominati dall'Assemblea.

8.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.4 - Compete al Consiglio Direttivo:

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo l'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il Segretario che deve essere scelto tra le persone componenti il Consiglio Direttivo e al quale può anche essere conferito l'incarico di tesoriere;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;

- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- emanare un regolamento interno per meglio disciplinare la vita dell'Associazione;
- compiere ogni atto di gestione dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente e ad altri suoi membri parte delle proprie attribuzioni.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 9 - Presidente

9.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti con le maggioranze previste dall'art. 8.3 dello statuto.

9.2 - Il Presidente:

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, d'impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 10 - Il Comitato Scientifico

10.1 - Su delibera dell'Assemblea Ordinaria può essere istituito un Comitato Scientifico i cui

membri vengono scelti e nominati dal Consiglio Direttivo che ne elegge anche il Presidente. Tale Comitato, avente funzione consultiva, può essere composto anche da persone non socie, per la durata di un triennio rinnovabile.

10.2 - Il Comitato Scientifico ha il compito di suggerire indicazioni specifiche per il migliore utilizzo dei fondi dell'Associazione a proposito di tutte le attività statutarie necessarie al conseguimento degli scopi nonché di analizzare e verificare le informazioni ottenute e promuovere eventuali manifestazioni e convegni medico-scientifici. A tale scopo il Comitato collabora con il Consiglio Direttivo e il suo Presidente, o un altro membro da questo designato, e può partecipare alle sedute del Consiglio stesso.

10.3 - Il Comitato è convocato dal suo Presidente in tempi idonei per lo svolgimento delle attività, con libertà di forme e delibera a maggioranza.

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

11.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, qualora la legge lo imponga, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.2 In luogo del Collegio dei Revisori, l'Assemblea, qualora la Legge lo consenta, può nominare un Revisore Unico.

11.3 Il Collegio (o il Revisore Unico) dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potrà procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio (o il Revisore Unico) inoltre:

- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Art. 12 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Art. 13 - Bilancio

13.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

13.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

13.3 - Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

13.4 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art. 14 - Modifiche alla Statuto e scioglimento dell'associazione

14.1 - Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno la metà degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.2 - Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 15 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.